



Banca Sviluppo S.p.A - Cod. ABI 03139
Soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41-47 - 00178 Roma (RM)
Tel. +39 06.5262231 - Fax +39 06.52622390
P.IVA - C.F. - Registro Imprese di Roma 05852011005 - Capitale Sociale Euro 132.511.682,50
Numero R.E.A. di Roma 941377 - info@sviluppo.bcc.it
bancasviluppo.pec@actaliscertymail.it - www.bancasviluppo.bcc.it

CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - PROPOSTA

DOSSIER TITOLI N.
NAG CLIENTE:
QUALIFICA CLIENTE:

Egregio Signor/Spett.le

ROMA,
In relazione alla Sua/Vostra richiesta di apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli

premesso che

1. la Banca l'ha classificata/vi ha classificato come cliente/i al dettaglio;
2. la Banca le/vi ha fornito informazioni sui termini del contratto, che le/vi sono state consegnate in tempo utile prima che lei fosse/voi foste vincolato/i, nonché l'informativa precontrattuale contenente:
 - informazioni sulla Banca e sui relativi servizi;
 - informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso la Banca;
 - informazioni sugli strumenti finanziari;
 - informazioni sui costi e sugli oneri;
 - informazioni sulla classificazione della clientela;
 - informazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi rilevanti;
 - informazioni appropriate sulla strategia di trasmissione degli ordini;
3. la Banca le/vi ha richiesto informazioni in merito alla sua/vostra conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla sua/vostra situazione finanziaria e sui suoi/vostri obiettivi di investimento e non ha/avete ritenuto di fornire alla Banca le informazioni richieste. Al riguardo, prende/ete atto che, data la sua/vostra classificazione come cliente/i al dettaglio, la Banca non potrà procedere alla prestazione di alcun servizio fatta eccezione per i servizi di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione ordini che (i) abbiano ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari non complessi espressamente previste dalla vigente normativa; e (ii) siano prestato su sua/vostra iniziativa (c.d. attività di "mera esecuzione o ricezione ordini").
4. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, ha/avete chiesto che esse le/vi vengano inviate:

- su supporto cartaceo al seguente indirizzo:
- ·
·
- su supporto durevole non cartaceo nell'area riservata del sito internet della Banca cui il cliente accede, in via esclusiva, mediante inserimento delle proprie credenziali,
- su supporto durevole non cartaceo al seguente indirizzo di posta elettronica o PEC:

Al riguardo, lei/voi si impegna/vi impegnate a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche del predetto indirizzo, che dovessero registrarsi nel corso del rapporto.

Nel caso in cui alla terza alternativa, lei si impegna/voi vi impegnate altresì a:

- a) considerare l'indirizzo di posta elettronica come recapito cui far pervenire le comunicazioni a lei/voi personalmente indirizzate;
- b) considerare la data di invio della corrispondenza o della comunicazione quale termine iniziale da cui decorrono le eventuali richieste e/o contestazioni e/o azioni, nessuna esclusa, riguardo alle comunicazioni/corrispondenza inviate/le/vi.

5. In ordine alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione non personalizzata a lei/voi indirizzate e concernenti i servizi di investimento, ha/avete chiesto che esse:

- le/vi siano trasmesse su supporto cartaceo all'indirizzo di cui alla prima alinea del punto 4;
- le/vi siano messe a disposizione sul sito Internet della Banca, a lei/voi elettronicamente comunicato all'indirizzo di posta elettronica di cui alla terza alinea del precedente punto IV, insieme al punto del sito in cui può/potete avere accesso all'informazione.

6. per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni quotate, le/vi è stata fornita idonea informativa in merito alla gestione dei suoi/vostri dati identificativi da parte della Banca nel caso di richiesta di comunicazione dei medesimi da parte di società quotate nonché da parte di soggetti promotori di sollecitazione di deleghe di voto, come meglio precisato nel documento denominato "Dichiarazione di diniego alla comunicazione dei propri dati identificativi". La Banca Le/Vi ha reso consapevole/i che in assenza di un suo/vostro espresso divieto, è tenuta alla comunicazione dei suoi/vostri dati ai soggetti legittimati individuati nell'informativa sopra citata.

Tanto premesso Le/Vi proponiamo l'apertura di un rapporto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito a custodia e amministrazione di titoli a Lei/Voi intestato, contrassegnato nel modo sopra indicato e regolato dalle seguenti norme e condizioni nonché da quelle riportate nell'unito documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale, e dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, La/Vi invitiamo a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Glossario

Arbitro Bancario Finanziario: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi bancari, ivi incluso, in particolare, il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli.

Arbitro per le Controversie Finanziarie: indica l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative alla violazione, da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento, degli obblighi di diligenza correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori.

Banca: indica BANCA SVILUPPO SPA.

Cliente: indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

Cliente al dettaglio: indica, ai sensi della normativa rilevante, un Cliente che non sia "professionale". Al Cliente al Dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere e l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli.

Cliente professionale: indica il Cliente che rientri nella categoria dei clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento e dei clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio regolamento.

Consumatore: indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Depositante: indica il Cliente che ha conferito alla Banca mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Depositaria: indica la Banca alla quale il Cliente ha conferito mandato alla prestazione del servizio di deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Reclamo: indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta alla Banca un comportamento o un'omissione da parte della stessa.

Supporto durevole: indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni medesime e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Sezione I Condizioni Generali

Art. 1 - Diligenza della Banca

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, principali e accessori, la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Art. 2 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione del singolo rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta (tra cui il codice fiscale), anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca deve richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

3. Il cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 3 - Conflitti di interesse

1. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e per prevenirli o gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

2. Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere ai clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dell'investitore, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare tale rischio, in modo chiaro e su supporto durevole.

3. La Banca informa il cliente circa le modifiche di rilievo della politica di gestione dei conflitti di interesse.

4. La Banca, su richiesta del cliente, fornisce al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Art. 4 - Conferimento degli ordini

1. Gli ordini e le revocazioni possono essere conferiti per iscritto, nonché, previo espresso accordo fra le parti, in via elettronica o telefonicamente. Ove si tratti di ordini impartiti per iscritto o in via elettronica, viene consegnata al cliente copia del modulo d'ordine. Gli ordini sono revocabili fino a quando non abbiano avuto totale o parziale esecuzione.

2. La Banca effettua le registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche intercorrenti con i clienti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative al servizio di negoziazione per conto proprio ed ai servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini. Tali registrazioni restano a disposizione della clientela che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni. Degli ordini impartiti telefonicamente, fa piena prova la relativa registrazione effettuata dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Degli ordini impartiti elettronicamente, viene mantenuta evidenza dalla Banca con apposita registrazione.

3. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

4. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

5. E' in facoltà della Banca rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione dell'ordine conferito dal cliente, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, la documentazione e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla Banca, sono inviate per iscritto alla succursale presso la quale è costituito il rapporto. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6 - Offerta fuori sede

1. La Banca può prestare servizi di investimento fuori sede avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i quali devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella del soggetto per il quale operano. In particolare devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza;

b) astenersi dal ricevere dal cliente o dal potenziale cliente ogni forma di compenso o di finanziamento;

c) mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano, e, se diverso, del soggetto i cui servizi offrono.

2. L'efficacia dei contratti di collocamento e di negoziazione per conto proprio conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o alla Banca. Tale facoltà è indicata nei moduli consegnati al cliente e l'omessa indicazione comporta la nullità del relativo contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente. La medesima disciplina si applica anche alle proposte contrattuali, effettuate fuori sede.

3. Il comma precedente non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 7 - Operazioni su strumenti derivati

1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il cliente è tenuto, ove necessario, alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

Art. 8 - Rendiconti

1. I clienti ricevono dalla Banca, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi dei clienti.

2. La Banca è tenuta a fornire alla clientela rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.

3. In ogni caso, la Banca non fornisce rendiconti periodici qualora dia ai clienti l'accesso a un sistema online, che si configuri come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari e la Banca ha la prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre di riferimento.

4. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede:

a) la Banca fornisce prontamente al cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini tra cui la somma totale delle commissioni e spese addebitate per la singola operazione effettuata;

b) la Banca invia al cliente un avviso su supporto durevole che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, la Banca fornisce al cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

6. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri;

- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi.

Art. 9 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati a operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la medesima.

2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

Art. 10 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentarla i cointestatarari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatarari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto statuito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 è onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 11 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatori.

2. In ogni caso, i cointestatori rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche da uno solo di essi le sia stata presentata per iscritto opposizione.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata o telegramma ovvero presentate alla succursale ove è aperto il rapporto.

Art. 12 - Cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza

1. Nei rapporti cointestati, le informazioni necessarie per le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza vengono assunte separatamente da tutti i contitolari, dando vita a profili finanziari distinti.

2. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà disgiunta, le valutazioni in esame sono effettuate in relazione al singolo cointestatorio che impartisce l'ordine o richiede il servizio di investimento.

3. Laddove il rapporto sia regolato con facoltà congiunta, i contitolari espressamente indicano quale, fra quelli compilati è il profilo scelto. Ad esso la Banca fa riferimento nel compiere le predette valutazioni per l'esecuzione dell'ordine congiuntamente impartito ovvero per lo svolgimento del servizio congiuntamente richiesto.

Art. 13 - Commissioni e spese

1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente contratto sono indicate nel Documento di sintesi, che ne forma parte integrante. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione del servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.

2. Il cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sui costi e sugli oneri in forma analitica.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.8 comma 6, la Banca fornisce, infine, con periodicità annuale, una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri sostenuti dal Cliente relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi. Tale informativa viene inviata al Cliente in occasione dell'ultimo rendiconto dell'anno inviato ai sensi dell'art. 8, comma 1. Qualora il rapporto con la Banca si interrompa anticipatamente, tale informativa verrà fornita al Cliente insieme al primo rendiconto successivo alla data di interruzione del rapporto.

Art. 14 - Incentivi

1. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e

b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse per il cliente.

2. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, deve rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

3. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, personalmente al cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti, in occasione dell'ultimo rendiconto dell'anno inviato ai sensi dell'art. 8 comma 1.

4. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 15 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

Art. 16 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca e il cliente più conti e più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la Banca ha diritto di valersi della compensazione legale al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 17 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, le disposizioni imperative dettate, in materia, dal medesimo Codice del Consumo.

2. In particolare, ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, la Banca potrà procedere alla modifica solo in presenza di un giustificato motivo e previa comunicazione scritta della variazione sfavorevole al cliente, il quale avrà sessanta giorni di tempo, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

3. Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli trova applicazione l'art.118 del D.Lgs. 385/1993.

Art. 18 - Durata del contratto e recesso

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi da darsi mediante lettera raccomandata A/R. Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa documentazione.

2. Ove il cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente mediante lettera raccomandata A/R.

3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione di comunicazione di recesso.

4. Il recesso può essere esercitato dal cliente con le modalità sopra indicate; senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute

dalla Banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Art. 19 - Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La Banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca deve rispondere entro 60 giorni ovvero entro 30 giorni se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione dei titoli. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:
 - qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziari (ACF), istituito presso la Consob, per i reclami aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi *on-line* stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
 - all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie aventi ad oggetto il deposito a custodia e/o amministrazione titoli. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all'ACF o all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n.28/2010.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'Organismo Conciliatore Bancario Finanziario ovvero ad uno degli altri organismi di cui al comma 4, ovvero ancora attivare il procedimento innanzi all'ACF oppure innanzi all'ABF se il reclamo attiene al deposito a custodia e/o amministrazione titoli, secondo la procedura di cui al comma 3.

Art. 20 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca/succursale presso la quale è acceso il rapporto, salva l'ipotesi in cui il cliente riveste la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

Sezione II

Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini

Art. 21 - Definizione dei servizi

1. Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente conclude accordi di acquisto o vendita di uno o più strumenti finanziari, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca al momento della loro emissione.
2. Il servizio di negoziazione per conto proprio consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.
3. Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende sia il servizio con cui la Banca riceve dal cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione, sia l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

Art. 22 - Gestione degli ordini

1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal cliente rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. A tal fine, la Banca tratta gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data e della loro ricezione. In particolare, la Banca:
 - a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
 - b) tratta gli ordini del cliente che siano equivalenti a quelli di altri cliente della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del cliente richiedano di procedere diversamente;
 - c) informa il cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
2. E' facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Art. 23 - Aggregazione degli ordini

1. La Banca ha la facoltà di trattare l'ordine del cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;
 - b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine;
 - c) è stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.
2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, la Banca assegna le operazioni eseguite al cliente prima che a se stessa. Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche alla Banca se, conformemente alla strategia di assegnazione

degli ordini, senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirle affatto.

Art. 24 - Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

1. Ove l'ordine sia eseguito al di fuori di una sede di negoziazione, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio che gli strumenti finanziari sottostanti non siano facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente, con la conseguente richiesta da parte del cliente di acquisire ulteriori informazioni sulle conseguenze di questo mezzo di esecuzione.

Art. 25 - Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini realizzando le migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine, compreso quello che includa operazioni di finanziamento con titoli, alle caratteristiche degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

3. Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione.

Art. 26 - Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate ai clienti.

2. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione.

Art. 27 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini con o senza servizi accessori senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

a) i servizi abbiano ad oggetto strumenti finanziari "non complessi" ai sensi della normativa vigente;

b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;

c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;

d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. In tal caso la Banca si limita a ricevere proposte negoziali specifiche, complete di tutti gli elementi essenziali da parte del cliente, e ad eseguirle.

3. La Banca presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini in regime di mera esecuzione e ricezione di ordini solo nei confronti della clientela che ha sottoscritto il contratto di trading on line.

Art. 28 - Operazioni con passività potenziali o effettive

1. Qualora la Banca detenga un conto del cliente che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali è tenuta a comunicare al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento superiore al 10% e successivamente per ciascun multiplo del 10%.

2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto, per ogni singolo strumento finanziario, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è verificato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione ai clienti classificati come clienti professionali.

Art. 29 - Valutazione di adeguatezza e appropriatezza

1. Nell'ambito della prestazione di servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento richieste dal cliente. In caso di non adeguatezza dell'operazione, la Banca informa il cliente precisando le ragioni di tale valutazione.

2. Qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la Banca procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta. In caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

3. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui all'art. 27 del presente contratto.

4. In caso di operazioni in conflitto di interesse, la Banca, nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato primario, presta comunque il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi ed effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. Nel caso in cui l'operazione avvenga in sede di mercato secondario, la Banca pur non prestando il servizio di consulenza, effettua comunque una valutazione di adeguatezza dell'operazione e, qualora non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, si astiene dal dare corso alla stessa e ne informa il cliente. In caso di operazioni di sottoscrizione o acquisto disposte di iniziativa del cliente su azioni emesse dalla Banca per un controvalore comunque non superiore alla soglia minima stabilita per la partecipazione sociale, la Banca effettua una valutazione di adeguatezza dell'operazione; qualora la Banca non disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza ovvero, sulla base delle informazioni acquisite, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza dell'operazione, la stessa procede con la valutazione della sola appropriatezza dell'operazione, attraverso la quale verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'operazione comporta; in caso di non appropriatezza, la Banca avverte il cliente e, qualora il cliente impartisca apposita conferma per iscritto di procedere con l'operazione, procede comunque alla prestazione del servizio.

5. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione III

Collocamento e distribuzione di strumenti finanziari nonché prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Art. 30 - Definizione del servizio

1. Il servizio di collocamento e distribuzione ha ad oggetto l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente di strumenti finanziari, nonché di prodotti finanziari emessi da imprese assicurative. Tale servizio ha ad oggetto strumenti, prodotti finanziari e servizi di investimento emessi e prestati da società terze rispetto alle quali la Banca abbia sottoscritto, direttamente o indirettamente, apposito accordo di collocamento/distribuzione.

2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

4. Prima della sottoscrizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, la Banca consegna gratuitamente al cliente la documentazione di offerta messa a disposizione dalle imprese di assicurazione.

Art. 31 - Valutazione di adeguatezza

1. In caso di collocamento di strumenti finanziari nonché di offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, al fine di assicurare al cliente una maggiore tutela, la Banca presta sempre, in abbinamento al servizio di collocamento, il servizio di consulenza, provvedendo ad effettuare la valutazione di adeguatezza dell'operazione, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 34.

2. In caso di rapporto cointestato, trova applicazione l'art. 12 del presente contratto.

Sezione IV Consulenza in materia di investimenti

Art. 32 - Definizione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, su richiesta di quest'ultimo o su iniziativa della Banca e riguarda una o più operazioni relative a strumenti o prodotti finanziari.

2. Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico. Esse hanno forma scritta e debbono essere consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

Art. 33 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca su base non indipendente.

2. La Banca fornisce raccomandazioni personalizzate al Cliente solo in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione, in sede di mercato primario, di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca ovvero emessi da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico di collocamento/distribuzione (congiuntamente, i "**Prodotti a catalogo**"). La Banca non presta raccomandazioni all'investimento per via telefonica.

3. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare un determinato strumento/prodotto finanziario ovvero esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

Art. 34 - Valutazione dell'adeguatezza

1. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti presuppone una valutazione di adeguatezza dell'operazione raccomandata rispetto al cliente. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie e, ove non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

2. La Banca fa affidamento sulle informazioni di cui al comma precedente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il cliente che abbia fornito le informazioni in esame, si impegna a segnalarne, ad ogni richiesta di consulenza, modifiche e aggiornamenti significativi.

3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica che:

a) l'operazione consigliata corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'operazione o al servizio consigliato compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) il cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.

4. La Banca raccomanda al cliente solo operazioni adeguate aventi ad oggetto Prodotti a catalogo.

5. La Banca presta il servizio di consulenza in abbinamento ai servizi esecutivi e al servizio di collocamento in tutte le ipotesi in cui i menzionati servizi abbiano ad oggetto Prodotti a catalogo in sede di mercato primario. Conseguentemente, nel caso in cui l'operazione di investimento richiesta dal cliente nell'ambito della prestazione dei servizi diversi dalla consulenza e avente ad oggetto un Prodotto a catalogo risulti non adeguata, la Banca indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione di non adeguatezza e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

6. La Banca provvede a valutare semestralmente la coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il profilo finanziario del cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al semestre di riferimento. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione di non adeguatezza. In tal caso il cliente è tenuto a contattare la Banca per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari. La Banca effettuerà la prima valutazione periodica alla data del 31 dicembre 2018.

7. In caso di rapporto cointestato, la valutazione periodica di adeguatezza è svolta tenendo conto del profilo del cointestatario che ha disposto ciascuna operazione ovvero del profilo più prudente.

Art. 35 - Responsabilità della Banca

1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di esclusiva competenza di quest'ultimo ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

Sezione V Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

Art. 36 - Oggetto del contratto

1. Oggetto del servizio di deposito a custodia e amministrazione sono titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente titoli). Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente depositi).

2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi

necessari per identificarli.

3. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi trovano attuazione attraverso istruzioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa in vigore, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 37 - Obblighi della Banca

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.

2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del cliente.

3. Per i titoli non quotati nei mercati regolamentati, il cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 38 - Obblighi del cliente

1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli sono interamente a carico del cliente anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. La Banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto corrente alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 39 - Inadempimento del cliente

1. Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del terzo giorno lavorativo dal ricevimento della lettera.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti ad essa spettanti, realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati.

3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

4. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 40 - Mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta

1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:

a) i cointestatari del deposito si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare i titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;

b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo ai titoli depositati, compresi i titoli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità a riguardo;

c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all'intestatario dei titoli nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo potesse in conseguenza derivarle.

Art. 41 - Subdeposito dei titoli dematerializzati

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare i titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

2. Il cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, i titoli sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto "omnibus" intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.

3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei titoli depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

4. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

5. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Art. 42 - Subdeposito dei titoli cartacei

1. Il cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

2. In relazione ai titoli subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi a favore di altri depositanti ovvero chiederne alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

3. Il regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

Art. 43 - Trasferimento e modalità di custodia dei titoli cartacei

1. La Banca ha facoltà di custodire i titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al cliente.

Art. 44 - Ritiro dei titoli

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno tre giorni lavorativi prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. E' peraltro facoltà della Banca restituire i titoli anche senza preavviso.

2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli, la Banca provvede alla loro restituzione al cliente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riconsegna dei titoli medesimi alla Banca, da parte degli organismi subdepositari.

3. All'atto del ritiro il cliente deve rilasciare alla Banca un'apposita dichiarazione.

Art. 45 - Comunicazioni periodiche

1. La Banca invia al depositante, con periodicità trimestrale, una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale posizione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.
2. La Banca invia, altresì, al cliente il documento di sintesi periodico delle condizioni economiche con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi. Il Documento di Sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.
3. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla Banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui il cliente abbia optato per la ricezione delle comunicazioni personali su supporto durevole non cartaceo, il documento di sintesi aggiornato verrà inviato con le stesse modalità prescelte.

Sezione VI

Operazioni di pronti contro termine

Art. 46 - Caratteristiche dell'operazione

1. Le operazioni di pronto contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.
2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.
3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporne.
4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 47 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.
2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 48 - Clausola risolutiva espressa

1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - in presenza di una situazione di cui l'art. 1186 c.c.;
 - all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.
2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

BANCA SVILUPPO SPA

(firma Banca)

Seguono sulla lettera di accettazione indirizzata alla Banca e sottoscritta dal cliente, le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'esame del contratto, del Documento di Sintesi e degli altri allegati dello stesso e alla conseguente accettazione.

La dichiarazione del cliente di aver ricevuto la presente lettera, compresi il Documento di Sintesi e gli altri allegati, e l'approvazione specifica, da parte dello stesso, delle seguenti clausole e condizioni:

Punti 4 e 5 delle premesse (trasmissione delle comunicazioni per via elettronica)

Sezione I - Condizioni generali

- art. 4 (conferimento degli ordini);
- art. 7 (operazioni su strumenti derivati);
- art. 10 (poteri di rappresentanza);
- art. 11 (cointestazione del rapporto);
- art. 12 (cointestazione del rapporto e valutazione di appropriatezza e adeguatezza);
- art. 15 (solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela);
- art. 17 (modifica delle condizioni economiche e contrattuali);
- art. 18 (durata del contratto e recesso);
- art. 19 (reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie);
- art. 20 (lingua adottata, legge applicabile e foro competente);

Sezione II - Negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini art. 29 (valutazione di adeguatezza e appropriatezza), commi 2 e 4;

Sezione IV - Consulenza in materia di investimenti

- art. 34 (valutazione di adeguatezza), commi 2,4 e 5;
- art. 35 (responsabilità della Banca);

Sezione V - Deposito a custodia e/o amministrazione di titoli

- art. 38 (obblighi del cliente);
- art. 39 (inadempimento del cliente);
- art. 40 (mandato reciproco tra cointestatari con operatività disgiunta), comma 1, lett. b) e c);
- art. 41 (subdeposito dei titoli dematerializzati);
- art. 42 (subdeposito dei titoli cartacei);
- art. 43 (trasferimento di titoli cartacei per la custodia);
- art. 44 (ritiro dei titoli);
- art. 45 (comunicazioni periodiche);

Sezione VI - Operazioni di pronti contro termine

- art. 46 (caratteristiche dell'operazione), comma 3;
- art. 48 (clausola risolutiva espressa).

Firma del cliente.